

A proposito della verifica dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado e del rinvio delle proposte delle tabelle degli uffici per il biennio 1998-1999.

(Delibera del 17luglio 1997)

Il Consiglio ha osservato *che in data 9 luglio 1997 è stata approvata dal Parlamento la legge Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado*; atteso che tale normativa una volta in vigore renderebbe incongrua l'applicazione dell'art.7 *bis* dell'Ordinamento Giudiziario, poiché la relativa legge introdurrebbe radicali modifiche di struttura degli uffici giudiziari dopo pochi mesi dall'inizio del 1998 con conseguente necessità di rivedere la distribuzione tabellare;

considerato che è stata approvata la legge di istituzione delle sezioni stralcio che avrà un'ulteriore impatto sulla struttura degli uffici;

rilevato dunque che la scadenza delle attuali tabelle è prevista per la fine del 1997 e che oggi la procedura di formazione tabellare per il 1998-1999 rischierebbe di causare un immane sforzo di analisi e organizzazione in larga parte poi vanificato dall'entrata in vigore del giudice unico;

ritenuto che è invece opportuno canalizzare tale sforzo e le risorse esistenti verso l'acquisizione di tutti gli elementi onde consentire la migliore attuazione delle riforme del giudice unico e delle sezioni stralcio;

segnala ai Presidenti di Corte di Appello l'opportunità di sollecitare i dirigenti a non proporre allo stato le nuove tabelle per il biennio 1998-1999 e a predisporre strumenti informativi necessari per attuare la nuova normativa quali l'immediata verifica da parte dei Presidenti dei Tribunali della ripartizione presumibile dei carichi che ricadrà sul giudice monocratico e su quello collegiale sulla base dell'attuale formulazione della legge delega, nonché il riscontro da parte dei Presidenti dei Tribunali e dei Pretori Dirigenti delle cause civili di vecchio rito pendenti nei loro rispettivi uffici alla data del 30 giugno 1997 (escluse quelle interrotte, sospese e cancellate);

resta ferma la facoltà di proporre per le vie ordinarie le eventuali necessarie variazioni alle tabelle vigenti.